

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE
E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA



SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA
(CESENA, FORLÌ, RAVENNA, RIMINI)
SEDE DI FORLÌ

IL DIRIGENTE PROFESSIONAL
RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

ING. GABRIELE BARTOLINI

TIPO ANNO NUMERO
REG. Cfr. file: SEGNATURA.XML
del Cfr. file: SEGNATURA.XML

Al Responsabile della Struttura Tecnica
Servizio Sismico Associato
Sede Amministrativa di Predappio
Via IV° Novembre 12

PEC

UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE
UNIONE MCNTANA

20 OTT. 2014

Prot. N° 25295
Cat. Class. Fasc.

OGGETTO: Richiesta di informazioni

Vista la richiesta inviata dal responsabile della struttura tecnica in indirizzo in data 8/8/2014 p.g. 24022
si precisa quanto segue:

Gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici (IPRIPI) sono individuati dalla DGR 687/11⁽¹⁾.

Le previsioni della DGR687/11⁽¹⁾ si applicano per i procedimenti avviati alla data di pubblicazione nel BUR del provvedimento (BUR n. 86 del 8/6/2011), e che, di conseguenza, l'atto di indirizzo non trova applicazione per i procedimenti in corso alla medesima data.

Al punto 1.1 dell'allegato 1 viene indicato che gli IPRIPI sono esclusi dalle procedure di autorizzazione e deposito di cui agli articoli 11 e 13 della LR. 19/08⁽²⁾.

Per quanto indicato al punto 1.3 rimane fermo l'obbligo dell'osservanza delle norme tecniche per le costruzioni (NTC) vigenti.

Al punto 1.4 viene indicato:

" Anche gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, nel caso in cui siano realizzati con opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica, sono soggetti a quanto disposto dal capo II, sezione I, del DPR 380/01⁽³⁾. Questa normativa speciale trova infatti applicazione in relazione a materiali e tecnologie utilizzati, indipendentemente dalla sottoposizione o meno dei relativi interventi alle procedure di autorizzazione o di deposito, di cui agli articoli 11 e 13 della LR 19/08⁽²⁾. "

Non si individua un automatismo tra gli adempimenti indicati all'art. 65 del DPR 380/01⁽³⁾ (L.1086/71 art.4 e 6) e la codifica degli interventi indicata nella DGR 687/11⁽¹⁾, si ritiene opportuno debbano analizzarsi i singoli casi considerando che per l'applicazione dell'art.65 del DPR 380/01⁽³⁾ bisogna ricondursi alle definizioni riportate all'art.53 dello stesso DPR 380/01⁽³⁾ (L.1086/71, art.1, 1,2 e terzo comma):

"1. Ai fini del presente testo unico si considerano:

- a) Opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica;

- (1) DGR 687/11 "Atto di indirizzo recante l'individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti in corso d'opera, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale, ai sensi dell'art.9, comma 4 della L.R. n.19/08"
(2) LR 19/08 "Norme per la riduzione del rischio sismico"
(3) DPR 380/01 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"
(4) LR 3/1999 "Riforma del sistema regionale e locale"

Sede Cesena	Via Leopoldo Lucchi 285	47521 Cesena	Tel. 0547 639511	Fax 0547 639516	Per tutte le sedi: stbro@regione.emilia-romagna.it stbro@postacert.regione.emilia-romagna.it
Sede Forlì	Via della Torri 6	47121 Forlì	Tel. 0543 459711	Fax 0543 459724	
Sede Ravenna	Piazza Caduti per la Libertà 9	48121 Ravenna	Tel. 0544 249711	Fax 0544 249799	
Sede Rimini	Via Rosaspina 7	47923 Rimini	Tel. 0541 365411	Fax 0541 365413	

a uso interno DP ANNO NUMERO CLASSIF. INDICE LIV.1 LIV.2 LIV.3 LIV.4 LIV.5 ANNO NUMERO SUB
2013 6 1454 550 260 60

 Regione Emilia-Romagna

- b) *Opere in conglomerato cementizio armato precompresso, quelle composte da strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto;*
- c) *Opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri materiali.*

Dal punto di vista formale si precisa:

ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. 19/2008 " le funzioni in materia sismica, già delegate dall'articolo 149 della legge regionale 21 aprile 1999, n.3 (Riforma del sistema regionale e locale), sono confermate in capo ai Comuni". La vigilanza ed il deposito degli atti relativi alla legge 5/11/1971 n. 1086, richiamata dagli articoli 53 e 65 del DPR 380/01⁽³⁾, sono ricomprese nelle deleghe ai comuni previste al punto c) dell'art. 149 della LR 3/1999⁽⁴⁾.

Lo scrivente Servizio (Ing. Carlo Ravaioli tel.0543/459719 e-mail: cravaioli@regione.emilia-romagna.it) resta a disposizione per ogni chiarimento dovesse rendersi necessario.

RC

Ing. Gabriele Bartolini

Documento firmato digitalmente